

Bruxelles, 22 luglio 2024
(OR. en)

12503/24
ADD 1

ENT 140
MI 717
COMPET 817
CHIMIE 56
AGRI 583
SAN 460
DELECT 135

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	18 luglio 2024
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2024) 4826 final, ANNEXES
Oggetto:	ALLEGATI del regolamento delegato della Commissione che modifica il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di biodegradabilità per gli agenti di rivestimento e i polimeri idroretentori

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2024) 4826 final, ANNEXES.

All.: C(2024) 4826 final, ANNEXES



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 15.7.2024
C(2024) 4826 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

del

regolamento delegato della Commissione

**che modifica il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i criteri di biodegradabilità per gli agenti di rivestimento e i polimeri
idroretentori**

ALLEGATO I

L'allegato II, parte II, sezione "CMC 9: POLIMERI DIVERSI DAI POLIMERI NUTRIENTI", del regolamento (UE) 2019/1009 è così modificato:

(1) al punto 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Un prodotto fertilizzante dell'UE può contenere polimeri se tali polimeri sono finalizzati a:";

(2) il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2. A decorrere dal 17 ottobre 2028, i polimeri di cui al punto 1, lettere a) e b), devono essere:

- (a) polimeri che sono derivati da un processo di polimerizzazione che ha avuto luogo in natura, indipendentemente dal processo di estrazione, e che sono sostanze non modificate chimicamente ai sensi dell'articolo 3, punto 40), del regolamento (CE) n. 1907/2006; oppure
- (b) polimeri biodegradabili secondo i criteri di cui all'appendice 1 del presente allegato.";

(3) è aggiunta la seguente appendice 1:

"Appendice 1

Criteri di biodegradabilità per i polimeri di cui alla sezione CMC 9, punto 1, lettere a) e b)

1. La biodegradabilità dei polimeri di cui alla sezione CMC 9, punto 1, lettere a) e b), deve essere dimostrata nei due comparti ambientali seguenti:

- (a) comparto 1: suolo; e
- (b) comparto 2: acqua dolce, di estuario o di mare;

2. Il polimero deve raggiungere:

- (a) nel comparto 1:
 - (1) una degradazione ultima pari almeno al 90 % rispetto alla degradazione del materiale di riferimento entro 48 mesi più il periodo di funzionalità (FP) indicato sull'etichetta; oppure
 - (2) una mineralizzazione pari almeno al 90 %, misurata come CO₂ sviluppata, in un periodo massimo di 48 mesi più il periodo di funzionalità (FP) indicato sull'etichetta;
- (b) nel comparto 2: una degradazione ultima rispetto alla degradazione del materiale di riferimento in 12 mesi, secondo la tabella seguente:

Criterio valutato	Soglia: (FP=0)	Soglia: (FP = 1 mese)	Soglia: (FP = 2 mesi)	Soglia: (FP = 3 mesi)	Soglia: (FP≥6 mesi)
Degradazione bersaglio minima dopo 12 mesi	≥ 43,8 %	≥ 41,0 %	≥ 38,1 %	≥ 35,1 %	≥ 25,0 %

Per periodi di funzionalità inferiori a 6 mesi, diversi da quelli indicati nella presente tabella, le soglie devono essere calcolate utilizzando la seguente formula di decadimento esponenziale:

$$TD12m = 1 - \exp(-\lambda * (12 - FP))$$

dove:

TD12m = la degradazione bersaglio minima dopo 12 mesi (espressa in percentuale),

λ = tasso di degradazione calcolato come $\lambda = -\ln(0,1)/t_{90}$,

t_{90} = tempo di biodegradazione al 90 %, pari a 48 mesi,

FP = periodo di funzionalità (espresso in mesi).

3. I criteri di biodegradabilità di cui al punto 2, lettera a), devono essere dimostrati utilizzando uno dei metodi di prova seguenti:
 - (a) EN ISO 17556:2019: Materie plastiche – Determinazione della biodegradabilità aerobica finale delle materie plastiche nel suolo mediante misurazione della richiesta di ossigeno in un respirometro o della quantità di anidride carbonica sviluppata;
 - (b) ASTM D5988-96:2018: Standard Test Method for Determining Aerobic Biodegradation in Soil of Plastic Materials.
4. Quando non si ha una transizione di fase (transizione vetrosa o transizione di fusione) tra 25 °C e 37 °C, la temperatura durante la prova di cui al punto 3, lettera a) o b), può essere regolata a 37 °C.

In tal caso, il criterio di cui al punto 2, lettera a), si considera dimostrato se il polimero raggiunge:

 - (a) almeno il 45 % della degradazione ultima o della mineralizzazione di cui al punto 2, lettera a), in una prova separata a 25 °C nell'arco di 20 mesi, a condizione che il processo di degradazione o mineralizzazione sia ancora in corso e non sia ancora stata raggiunta la fase di plateau, a meno che la degradazione o la mineralizzazione abbia già raggiunto almeno il 90 %; e
 - (b) uno dei seguenti criteri:
 - (i) una degradazione ultima pari almeno al 90 % rispetto alla degradazione del materiale di riferimento entro 20 mesi più il periodo di funzionalità indicato sull'etichetta; oppure
 - (ii) una mineralizzazione pari almeno al 90 %, misurata come CO₂ sviluppata, in un periodo massimo di 20 mesi più il periodo di funzionalità indicato sull'etichetta;
5. I criteri di biodegradabilità di cui al punto 2, lettera b), devono essere dimostrati utilizzando uno dei metodi di prova seguenti:
 - (a) EN ISO 14851:2019: Determinazione della biodegradabilità aerobica finale delle materie plastiche in un mezzo acquoso – Metodo per la determinazione della richiesta di ossigeno in un respirometro chiuso;
 - (b) EN ISO 14852:2021: Determinazione della biodegradabilità aerobica finale delle materie plastiche in un mezzo acquoso - Metodo di analisi dell'anidride carbonica sviluppata;

- (c) ASTM D6691:2018: Standard Test Method for Determining Aerobic Biodegradation of Plastic Materials in the Marine Environment by a Defined Microbial Consortium or Natural Sea Water Inoculum.
- 6. Per i polimeri di cui alla sezione CMC 9, punto 1, lettera a), la prova deve essere eseguita su un materiale costituito:
 - (a) dal polimero o dai polimeri contenuti in particelle o che formano un rivestimento continuo su particelle ("particelle di polimeri"), comparabili, in termini di composizione, forma, dimensioni e superficie, all'agente di rivestimento presente nel prodotto fertilizzante dell'UE;
 - (b) dal rivestimento isolato; oppure
 - (c) dal polimero o dai polimeri nella forma immessa sul mercato nella quale la parte centrale del materiale è sostituita da un materiale inerte come il vetro.
- 7. Per i polimeri di cui alla sezione CMC 9, punto 1, lettera b), la prova deve essere eseguita su un materiale costituito dal polimero nella forma immessa sul mercato.
- 8. I materiali seguenti possono essere utilizzati come materiali di riferimento:
 - (a) controlli positivi: materiali biodegradabili quali polvere di cellulosa microcristallina, filtri di cellulosa privi di ceneri o poli-β-idrossibutirrato;
 - (b) controlli negativi: polimeri non biodegradabili quali polietilene o polistirene."

ALLEGATO II

L'allegato III, parte I, del regolamento (UE) 2019/1009 è così modificato:

(1) al punto 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) per i prodotti contenenti un polimero di cui all'allegato II, parte II, sezione CMC 9, punto 1, lettera a) o b):

i) il periodo di tempo che segue l'uso durante il quale il rilascio dei nutrienti è controllato o la capacità di ritenzione idrica è aumentata ("periodo di funzionalità"), che non deve essere più lungo del periodo che intercorre tra due applicazioni in conformità delle istruzioni per l'uso di cui alla lettera d) del presente punto;

ii) l'istruzione di applicare il prodotto rispettando le zone cuscinetto richieste per i prodotti fertilizzanti secondo le norme nazionali applicabili o, in assenza di tali norme, di applicare il prodotto ad almeno 3 m di distanza da qualsiasi corpo idrico superficiale;"

(2) il punto 7 è sostituito dal seguente:

"7. All'utilizzatore finale deve essere data istruzione di non utilizzare il prodotto a contatto con il suolo e di provvedere, in collaborazione con il fabbricante, a uno smaltimento corretto del prodotto dopo la fine d'uso se il prodotto fertilizzante dell'UE:

a. è un substrato di coltivazione di cui all'allegato I, parte II, sezione PFC 4, punto 2 bis; oppure

b. contiene un polimero finalizzato a legare materiale nel prodotto, di cui all'allegato II, parte II, sezione CMC 9, punto 1, lettera c), che non soddisfa i requisiti di cui alla parte II, sezione CMC 1, punto 1, lettera f), punto i), ii), iii) o iv) del medesimo allegato."